

Studio di Consulenza
Industriale
Dott. Ing. Gianfranco
Miceli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI
FIRENZE



PROGETTAZIONE DELLE OPERE

Interventi di manutenzione dell'edificio di Calenzano,
via Vittorio Emanuele, 32, per il trasferimento delle attività
dei laboratori di ingegneria (cod. imm. 104.02) - Rif. 255.510_lav.48/2018

Sezione:

PROGETTO
DEFINITIVO

titolo e contenuto dell'elaborato:

Capitolato Speciale d'Appalto

elaborato:

CSA

File:

Capitolato Speciale d'Appalto

data di emissione

25/06/2018

scala: -----

Committente:

IL RUP:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Miceli'.

Progettisti:

dott. ing. Gianfranco Miceli

SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO COMPETENTE

NUMERO VERSIONE: vers. 1

INDICE

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO	3
ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO	3
ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	3
ART. 4 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	4
ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI	4
ART. 6 - QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI DELLE FORNITURE – CAMPIONATURE	6
ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO, SPESE DI CONTRATTO	7
ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI PER IL RITARDO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI, SOSPENSIONI E PROROGHE, ULTIMAZIONE DEI LAVORI.	8
ART. 10 - LAVORI A CORPO, CONTABILITÀ, TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CONTO FINALE	11
ART. 11 - PREZZI, NUOVI PREZZI, REVISIONE PREZZI, ADEGUAMENTO DEI PREZZI.	13
ART. 12 - ORDINI DI SERVIZIO	14
ART. 13 - COLLAUDI, GRATUITA MANUTENZIONE E GARANZIA	14
ART. 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE	15
ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 16 - CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE	16
ART. 17 - RISERVE DELL'APPALTATORE	16
ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE E DELLE CONTROVERSIE	16
ART. 19 - RECESSO	17
ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	17
ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO	17
ART. 22 - DISCIPLINA DEI SUB-APPALTI	17
ART. 23 - CONTRATTI COLLETTIVI, DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI (DURC)	18
ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
ART. 25 - GESTIONE DEL CANTIERE, ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE	20
ART. 26 - OGGETTI RITROVATI, INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO, RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI, CONFERMA E CONOSCENZA DEL CAPITOLATO GENERALE.	24
ART. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI	26
ART. 28 - NORME GENERALI DI RINVIO	26
ART. 29 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA	26

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutti i lavori relativi alla manutenzione dell'edificio di Calenzano, via Vittorio Emanuele, 32, per il trasferimento delle attività dei laboratori di ingegneria (cod. imm. 104.02) - Rif. 255.510_lav.48/2018

ART. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO

I lavori sono da eseguirsi a **corpo** sulla base delle condizioni del presente documento e devono risultare conformi alle vigenti normative e contabilizzati ai sensi dell'art.184 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

L'importo complessivo dei lavori a corpo, a base d'asta ammonta a € **161.760,00** (centosessantunomila e settecentosessanta / 00) di cui:

- € 6.560,00 (seimila e cinquecentosessanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
per un importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta di € **155.200,00** (centocinquantacinquemila e duecento) come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI	IMPORTO	COSTO MANODOPERA	CTG
Opere di impiantistica meccanica	€ 155.200,00		OS28
ONERI DELLA SICUREZZA			
totale oneri della sicurezza	€ 6.560,00		
TOTALE LAVORI	€ 161.760,00		
Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 6.560,00		
TOTALE LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 155.200,00		

ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

I lavori da eseguirsi, devono essere eseguiti sulla base delle condizioni del presente Capitolato Speciale. Le caratteristiche ed ogni altro elemento di natura tecnica possono desumersi, più specificatamente, dalle descrizioni contenute nei computi metrici, negli elaborati tecnici che definiscono esaurientemente i lavori oggetto della presente gara, in modo da consentire la valutazione dell'ammontare della stessa e di formulare la propria offerta su quotazioni giudicate remunerative e di propria convenienza. I lavori devono risultare conformi alle vigenti normative.

In particolare si dovrà realizzare:

1. Operazioni smontaggio trasloco e rimontaggio (compresi i collegamenti all'impianto elettrico esistente) di tutte le apparecchiature che costituiscono il "Laboratorio Linea" della Facoltà di ingegneria della Università di Firenze, comprensivo di tutte le attività, principali, accessorie, di officina di manutenzione, di deposito, nonché degli uffici ed infine delle operazione di

manutenzione accessorie a completamento necessarie a fronte della diversità morfologica dei locali e quindi delle diverse disposizioni degli impianti presenti nei locali della sede oggi occupata in Prato gestito dal prof. dott. Ing. G. Ferrara.

2. Opere accessorie a corredo consistenti negli adeguamenti tecnici collegati con le operazioni di trasloco;
3. Realizzazione di un impianto elettrico Cella Test in conseguenza di adeguamenti
4. Un impianto di protezione dalle scariche atmosferiche previsto per tutto l'edificio.
5. Un impianto di ricambio d'aria ambiente nei locali occupati dai laboratori e degli uffici di tutto l'edificio di Via V. Emanuele a Calenzano che ne risultano sprovvisti.

ART. 4 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Rimane riservata alla Stazione Appaltante, nei limiti di quanto disposto dal presente Schema di Contratto, dai Capitolati Speciali d'Appalto e dal Capitolato Generale dei lavori pubblici, la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti necessarie che riterrà di disporre, nell'interesse della buona riuscita dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare richieste di indennizzi o compensi di qualsiasi natura e specie, salvo quanto stabilito salvo quanto stabilito dall'art. 106 e art. 149 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Al contrario l'Appaltatore non potrà nel corso dei lavori apportare la benché minima variante senza il consenso scritto e preventivo della Direzione Lavori, sotto la pena di immediata demolizione o ripristino qualora la Direzione Lavori non riconosca che la variante apportata costituisca vantaggio per l'Amministrazione Appaltante.

ART. 5 - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO E OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DEI CAPITOLATI SPECIALI, DI LEGGI, NORMATIVE E REGOLAMENTI

L'assunzione del presente appalto implica da parte dell'Impresa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che regolano la realizzazione di opere pubbliche, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono alle opere, quali la disponibilità ed il costo della mano d'opera, la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori e per la prova delle condotte, sia che essa debba essere allontanata), l'andamento climatico ed in generale di tutte le circostanze principali e accessorie che possono influire sul giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'appalto.

È altresì sottinteso che l'Appaltatore si è reso conto nel formulare l'offerta di tutti i fatti che possono influire sugli oneri di manutenzione delle opere fino al collaudo, oneri che rimangono comunque a suo carico fino alla consegna delle opere.

Resta pertanto esplicitamente convenuto che l'appalto si intende assunto dall'Appaltatore a tutto suo rischio ed in maniera aleatoria in base a calcoli di sua convenienza, con rinuncia ad ogni rivalsa per caso fortuito, compreso i costi per l'applicazione di imposte, tasse e contributi di qualsiasi natura e

genere, nonché di ogni altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo l'aggiudicazione, salvo i danni cagionati da forza maggiore.

L'Appalto è soggetto alla esatta osservanza di tutte le condizioni contenute nella legislazione e nella normativa vigente all'atto dell'affidamento dell'appalto o che nel corso di esso appalto dovessero venire emanate.

L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e del presente Capitolato Speciale, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza delle normative vigenti, nessuna esclusa.

L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto della conformità dei vari materiali, impianti o parti di essi alla normativa tecnica vigente. Le varie parti dell'opera e l'opera nel suo complesso, dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle stesse norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto. L'eventuale mancata definizione progettuale di alcuni elementi o specifiche non autorizza in ogni caso la non osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente, il cui integrale rispetto viene espressamente richiamato come onere a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a segnalare alla stazione appaltante e alla Direzione dei lavori l'eventuale non conformità delle opere alle norme tecniche che verranno emesse nel corso dell'esecuzione dei lavori per consentire l'adozione dei provvedimenti per il rispetto delle normative stesse.

L'osservanza va estesa inoltre, alle leggi, ai regolamenti ed alle prescrizioni emanate dalle competenti Autorità in materia di lavori pubblici, di materiali da costruzione, di sicurezza ed igiene del lavoro e simili, e di tutte le Norme e Normalizzazioni Ufficiali o comunque l'acquisizione dei beni e diritti occorrenti per l'esecuzione delle opere.

Per quanto non previsto e non diversamente disposto dalle clausole del contratto e del presente Capitolato Speciale, l'esecuzione delle opere in appalto è soggetta all'osservanza di:

- D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture" e s.m.i.
- D. Lgs. 81 del 9/4/2008, Attuazione dell'articolo 1 della L. 123 del 3/8/2007, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.
- D.P.R. 5/10/2010 n° 207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006, n° 163 recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ad esclusione di quanto definito all'art. 217, punto u) del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.
- Legge 19/3/1990 n° 55 e successive modificazioni e integrazioni.

- D. M. 19/04/2000 n° 145 Capitolato Generale dei lavori pubblici.
- La Nuova Legge Regionale per il Governo del Territorio L. R. 10 novembre 2014 n. 65;
- Regolamento Edilizio del Comune di Calenzano.
- Regolamento di Igiene del Comune di Calenzano.
- Principali norme di sicurezza e precisamente:
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. – Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
- Legge Regionale n. 38 del 13-07-2007, Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.
- Tutte le norme UNI relative ai materiali ed ai componenti impiegati, alle modalità di posa ed ai collaudi.
- Legge 1/3/1968 n° 186 Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari e impianti elettrici - Norme CEI.
- D. M. 22/3/2008 n. 37: Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti
- L. 26 ottobre 1995, n.447 - Legge quadro sull'inquinamento acustico.
- D.P.R. 577 del 29.07.1982: Regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e vigilanza antincendi.
- D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 Coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106 Articoli 161-164: Prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavori.
- D.M.I 10.03.1998 n° 64: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.

L'appaltatore è comunque tenuto al rispetto di tutta la normativa tecnica vigente in merito alla conformità dei materiali, impianti o parti di essi. Le varie parti dell'opera e l'opera nel suo complesso, dovranno rispondere a tutti i requisiti richiesti dalle norme vigenti, anche se non espressamente richiamate nei documenti di progetto e nel presente schema di contratto. L'eventuale mancata definizione progettuale di alcuni elementi o specifiche non autorizza in ogni caso la non osservanza da parte dell'appaltatore della normativa vigente, il cui integrale rispetto viene espressamente richiamato come onere a carico dell'Appaltatore. L'Appaltatore è inoltre tenuto a segnalare alla stazione appaltante e alla Direzione dei lavori l'eventuale non conformità delle opere alle norme tecniche che verranno emesse nel corso dell'esecuzione dei lavori per consentire l'adozione dei provvedimenti per il rispetto delle normative stesse.

ART. 6 - QUALITÀ, PROVENIENZA E NORME DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI DELLE FORNITURE – CAMPIONATURE

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00).

Tutti i materiali occorrenti per i lavori provverranno da cave, fabbriche, stabilimenti, depositi, ecc., scelti ad esclusiva cura e rischio dell'Appaltatore purché ad insindacabile giudizio della Direzione Lavori

siano riconosciuti in possesso dei requisiti richiesti, dalle vigenti leggi, dalle prescrizioni del presente Schema di contratto e dagli altri documenti contrattuali. L'Appaltatore è tenuto a provvedere ai fini della preventiva approvazione da parte della Direzione Lavori, all'esecuzione dei campioni ed alla redazione dei particolari grafici dettagliati delle varie opere, nonché alla campionatura di tutti i materiali e componenti necessari alla esecuzione delle stesse.

Tutto ciò dovrà essere predisposto con anticipo tale da permettere alla Direzione Lavori di notificare l'approvazione almeno 3 giorni prima dell'inizio della fornitura e posa in opera.

L'Appaltatore non potrà accampare alcuna eccezione qualora venissero a mancare i materiali da fornire ed esso fosse obbligato a ricorrere ad altre cave, stabilimenti, fabbriche, depositi ecc. in località diverse ed a diverse distanze o da diverse provenienze; intendendosi che, anche in siffatti casi, resteranno invariati i prezzi stabiliti in elenco come pure tutte le prescrizioni che si riferiscono alla qualità e dimensione dei singoli materiali.

L'Appaltatore dovrà notificare alla Direzione Lavori in tempo utile, la provenienza dei materiali e delle forniture per il prelevamento dei campioni da sottoporre a proprie spese, alle prove e alle verifiche ritenute necessarie prima di accettarli.

L'Appaltatore è obbligato a prestarsi in ogni tempo a tutte le prove dei materiali e delle forniture, da impiegarsi o che abbiano già trovato impiego.

Tutte le spese di prelevamento e di invio dei campioni agli Istituti autorizzati per legge, od in mancanza a quelli che saranno indicati dalla Direzione Lavori, nonché le spese per le occorrenti sperimentazioni, saranno a carico dell'Appaltatore, se non diversamente disposto.

Le prove suddette, se necessario potranno essere ripetute anche per materiali e forniture della stessa specie e provenienza.

L'esito favorevole delle prove, anche se effettuato in cantiere, non esonera l'Appaltatore da ogni responsabilità nel caso che, nonostante i risultati ottenuti non si raggiungano nelle opere finite i prescritti requisiti.

Potrà essere ordinata la conservazione dei campioni, munendoli di sigilli e firme del Direttore dei Lavori e dell'Appaltatore, onde garantirne l'autenticità.

ART. 7 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO, SPESE DI CONTRATTO

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

il **Capitolato Generale dei lavori pubblici** approvato con D.M. 19 aprile 2000, n° 145 ancorché non materialmente allegato;

il presente **Schema di contratto**;

5) **gli elaborati descrittivi e grafici del progetto esecutivo**

6) **il Piano operativo di sicurezza.**

7) **L'offerta dell'impresa.**

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;

- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.

B) SPESE DI CONTRATTO

Si applicano l'art. 8 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/2000).

ART. 8 - CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONI A CARICO DELL'APPALTATORE

A) CAUZIONE DEFINITIVA

Ai sensi dell'articolo 103 del D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. l'appaltatore è obbligato a fornire, prima della stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, il cui importo sarà commisurato all'importo contrattuale e al ribasso d'asta offerto.

In caso di mancata costituzione della cauzione definitiva si procederà alla revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria prevista per la partecipazione all'appalto.

La cauzione definitiva può essere prestata anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l'ultimazione dei lavori, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; essa è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

La cauzione definitiva è svincolata secondo quanto stabilito dal comma 5 dell'art. 103 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.

L'Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell'Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria.

L'appaltatore è obbligato a integrare tempestivamente la garanzia fideiussoria qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre dovrà essere integrata in caso di aumento dell'importo contrattuale.

B) ALTRE ASSICURAZIONI E GARANZIE

L'appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori copia della polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.

ART. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI, TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI, PENALI PER IL RITARDO, ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI, SOSPENSIONI E

PROROGHE, ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

La composizione dell'Ufficio della direzione dei lavori verrà comunicata all'Appaltatore, dopo l'aggiudicazione definitiva, a cura del Responsabile del Procedimento.

A) CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei lavori verrà effettuata entro i termini previsti dalla normativa.

L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile.

B) TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in **120 (centoventi)** giorni naturali consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

C) PENALI PER IL RITARDO.

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori è stabilita nella misura di € **500,00** (cinquecento/00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo.

L'ammontare della penale non potrà superare il limite massimo del 10% dell'importo contrattuale dei lavori. Resta inteso che, superati i 60 giorni di ritardo, la Stazione Appaltante avrà facoltà di rescindere il contratto in danno dell'Appaltatore senza necessità di preventiva messa in mora.

D) PROGRAMMA DEI LAVORI

Entro 15 (quindici) giorni dalla data della stipula del contratto, l'Appaltatore predispone e consegna alla Direzione lavori un proprio cronoprogramma esecutivo dei lavori, elaborato in base alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa (il cronoprogramma allegato al presente progetto è puramente indicativo delle tempistiche previste). Tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori, deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione. Nel programma dovranno essere indicati anche i tempi di presentazione di tutte le campionature e di svolgimento di tutte le attività propedeutiche alla esecuzione delle varie opere.

Il programma deve essere approvato formalmente dalla Direzione dei lavori entro 15 giorni dal suo ricevimento e comunque prima dell'inizio dei lavori, tale approvazione non costituisce comunque alcuna assunzione di responsabilità da parte della Direzione dei lavori e della Stazione appaltante restandone quindi pienamente responsabile l'Appaltatore.

In ogni caso il programma esecutivo dei lavori, elaborato dall'Appaltatore deve essere coerente con il piano di sicurezza e il piano operativo della sicurezza, eventualmente integrato ed aggiornato.

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Direzione dei lavori, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

- a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
- b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;
- c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
- d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere in ottemperanza all'articolo 92 e 93 del D.Lgs. 81/2008.

I lavori dovranno essere eseguiti nel rispetto del programma presentato dall'Appaltatore e approvato dalla Direzione dei lavori.

È comunque facoltà della Stazione Appaltante e della Direzione dei lavori, prima dell'inizio dei lavori o nel corso degli stessi, di ordinare l'esecuzione di particolari lavori o la diversa disposizione delle singole lavorazioni programmate o disposte dall'Appaltatore in relazione a particolari esigenze che possono richiedere la consegna anticipata di alcuni manufatti o di parte dell'opera finita, senza che ciò dia diritto all'Appaltatore ad avanzare pretese per proroghe temporali o indennizzi di sorta.

E) SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE

Per le eventuali sospensioni e riprese dei lavori si applicano le disposizioni di cui all'art. 107, commi 1 e 4, del Codice (D. Lgs. n.50/2016).

Non possono essere date sospensioni parziali ai lavori senza che vengano individuate nel verbale di sospensione le lavorazioni sospese ed il loro importo e non venga comunque stabilito il tempo per concludere i lavori non sospesi e la relativa penale per l'eventuale ritardo o il prezzo di accelerazione per l'eventuale anticipo.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze fissate dal programma esecutivo dei lavori l'Appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, in quanto esso è completamente responsabile nei confronti della Stazione appaltante del rispetto dei tempi contrattuali.

Qualora l'Appaltatore in fase di esecuzione riscontri eventuali incongruenze o esigenze di maggior dettaglio del progetto, è tenuto a fornire tempestivamente al Direttore dei Lavori tutti gli elementi utili per le conseguenti decisioni, è comunque escluso che le dette circostanze possano costituire motivo di richiesta di sospensione dei lavori o di proroghe.

F) ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Ai sensi dell'art.199 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) al termine dei lavori verrà redatto il Certificato di ultimazione dei lavori firmato dall'Appaltatore e dal Direttore Lavori con il quale si procederà all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal Direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per il ritardo prevista dal presente Capitolato Speciale a far data dal giorno dell'ultimazione dei lavori. L'importo della penale comunque non potrà essere inferiore a quello dei lavori di ripristino.

ART. 10 - LAVORI A CORPO, CONTABILITÀ, TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI E CONTO FINALE

A) LAVORI A CORPO

Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a corpo s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso può essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalità, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regole dell'arte.

L'elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validità ai soli fini della determinazione del prezzo a base d'asta in base al quale effettuare l'aggiudicazione, in quanto l'appaltatore è tenuto, in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e le quantità richieste per l'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, sono valutati in base all'importo dei lavori secondo la percentuale stabilita negli elaborati progettuali, e saranno liquidati proporzionalmente ai lavori eseguiti.

B) CONTABILITÀ E PAGAMENTI

Per la contabilità dei lavori e i documenti contabili si applica il TITOLO IX, PARTE II del Regolamento (D.P.R. 207/2010) per quanto non espressamente abrogato dall'art. 217 del Codice.

Essendo i lavori appaltati a corpo si applica nello specifico l'art.184 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

Il pagamento sarà effettuato alla fine dei lavori con l'emissione di uno stato di avanzamento corrispondente al finale su cui verranno operate le ritenute a garanzia di legge. Successivamente

all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione la rata di saldo sarà pagata all'esito all'approvazione da parte dell'Ente committente del Collaudo.

Non è prevista alcuna anticipazione.

Sulle somme da liquidare all'Appaltatore con gli stati di avanzamento lavori saranno praticate le previste ritenute con le modalità di legge.

A garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni in materia di contratti collettivi, tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza ai lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50%.

I materiali a piè d'opera possono essere ammessi in contabilità dalla Direzione dei lavori, a suo insindacabile discrezione, e per un importo massimo del 50% (cinquanta per cento) del loro valore ricavato dall'elenco prezzi, decurtato del ribasso d'asta e degli oneri di sicurezza relativi.

Ai sensi dell'art. 48 comma 13 del D. Lgs. 50/2016 "In caso di inadempimento dell'impresa mandataria, è emessa, con consenso delle parti, la revoca del mandato collettivo speciale di cui al comma 12 al fine di consentire alla stazione appaltante il pagamento diretto nei confronti delle altre imprese del raggruppamento".

Nel caso di costituzione di Società consortile, ai sensi dell'art. 93 del Regolamento (D.P.R. 207/2010), la eventuale fatturazione unica emessa dalla Società suddetta deve essere accompagnata dall'impegno del legale rappresentante di provvedere alla ripartizione del corrispettivo tra le imprese riunite secondo le rispettive quote di partecipazione.

C) TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

I pagamenti all'impresa appaltatrice e alle imprese subappaltatrici verranno effettuati esclusivamente mediante bonifico bancario/postale sul conto corrente bancario/postale specificamente dedicato ed identificato con coordinate bancarie (IBAN) che l'appaltatore avrà comunicato alla stazione appaltante al momento della stipula del contratto

L'appaltatore e i subappaltatori, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3 della Legge 136/2010, si impegna a destinare il suddetto conto corrente alla effettuazione di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale, ferme restando le eccezioni di cui al sopra citato art. 3 comma 3 .

Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto conto corrente e/o con strumenti diversi dal bonifico bancario/postale, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto.

E) CONTO FINALE

Entro 120 giorni dall'ultimazione dei lavori si procederà ai sensi dell'art. 200 del Regolamento (D.P.R. 207/2010) alla redazione dello stato finale. L'importo dei lavori ancora da pagare all'Appaltatore

risultante dalla stato finale, comprese le ritenute di legge sarà liquidata dopo l'avvenuta approvazione del collaudo dopo che l'Appaltatore avrà consegnato copia delle polizza di corrispondenza.

ART. 11 - PREZZI, NUOVI PREZZI, REVISIONE PREZZI, ADEGUAMENTO DEI PREZZI.

A) PREZZI

I prezzi dell'elenco prezzi si intendono fissi ed invariabili. Essi sono comprensivi di tutti gli oneri del Capitolato Generale, del presente Schema di Contratto e dei Capitolati Tecnici di progetto e sono soggetti al ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

Tali oneri comprendono tutti gli adempimenti contrattuali e normativi richiesti per l'esecuzione delle opere, a norma di legge. In particolare sono compensate le spese per mercedi, noli, materiali, l'utile dell'Impresa, le spese generali ed ogni altra spesa ed onere che si renda comunque necessaria per l'esecuzione dell'opera quali onorari, indennità, trasferte, rimborsi, consulenze, perizie, rappresentanze, contributi previdenziali, assistenziali, infortunistici, professionali, assicurativi, tasse e imposte Comunali, Regionali e Statali, spese per occupazione suolo pubblico e privato, passi carrai, allacciamenti provvisori di cantiere e definitivi, per prove impianti (acqua, gas, luce, scarichi ecc.), noli di macchinari, ponteggi esterni ed interni, protezioni pedonali e carrabili diurne e notturne con appositi cartelli e segnalazioni, sfrido di materiali, carico, trasporto, scarico e deposito di materiali a e/o da qualunque distanza, prove, analisi, verifiche, accertamenti di qualunque genere e tipo richiesti dalla normativa e/o ritenuti necessari dalla D.L. e/o dai collaudatori, assistenze murarie ed impiantistiche, guardiana, ecc.

Sono altresì inclusi nei prezzi gli oneri per la sicurezza, le assistenze murarie ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Nella determinazione del ribasso offerto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente di aver tenuto conto di tutti gli oneri determinati dagli allegati contrattuali e di essere perfettamente a conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di aver effettuato i necessari sopralluoghi ed accertamenti nella località nella quale i lavori devono svolgersi e di avere apprezzato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, vie di comunicazione e accesso al cantiere, la eventuale necessità di usare mezzi di trasporto commisurati alle esigenze del cantiere, le ubicazioni di cave di prestito e delle discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possano influire sullo svolgimento dei lavori.

B) NUOVI PREZZI

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dall'elenco prezzi, si procederà alla formazione in contraddittorio di nuovi prezzi omogenei a quelli contrattuali e ai quali si applicherà il ribasso d'asta offerto in sede di gara, fermo restando che le varianti saranno valutate a misura con apposita perizia, definite con atto di sottomissione "a corpo", contabilizzate e liquidate "a corpo".

C) ADEGUAMENTO DEI PREZZI

Ai prezzi si applicano le norme di adeguamento previste dalla normativa vigente.

ART. 12 - ORDINI DI SERVIZIO

Gli ordini di servizio debbono essere eseguiti dall'appaltatore con la massima cura e prontezza nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'Appaltatore non può mai rifiutarsi di dare loro immediata esecuzione anche quando si tratti di lavoro da farsi di notte e nei giorni festivi o in più luoghi contemporaneamente sotto pena di esecuzione di ufficio, con addebito della eventuale maggiore spesa.

Resta comunque fermo il suo diritto di avanzare per iscritto sui documenti contabili previsti dal Regolamento Generale le osservazioni che ritenesse opportuno fare in merito all'ordine impartito.

ART. 13 - COLLAUDI, GRATUITA MANUTENZIONE E GARANZIA

A) COLLAUDI

Per il collaudo si applica il TITOLO X, PARTE II del Regolamento (D.P.R. 207/2010) e art. 102 del D. Lgs. 50/2016.

È prevista l'effettuazione di collaudi in corso d'opera. Le operazioni di collaudo definitivo avranno inizio entro un mese dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori, sempre che l'impresa appaltatrice abbia fornito tutti i documenti, certificazioni, as-built, necessari all'inizio del collaudo, e avranno termine, con l'emissione del certificato di collaudo, entro dodici mesi dall'inizio delle operazioni di collaudo, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 dell'art.219 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

Tutte le spese dei collaudi per assistenza alle prove, saggi, personale, ecc., sono a carico dell'Appaltatore salvo le parcelle dei collaudatori che saranno incaricati dalla Stazione Appaltante.

B) GRATUITA MANUTENZIONE

Dalla data del Certificato di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che cesserà con l'approvazione del certificato di collaudo da parte della Stazione appaltante. In questo periodo l'Appaltatore dovrà mantenere le opere eseguite in perfetto stato di efficienza.

Se durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà a sue cure e spese provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

In caso di inadempienza dell'Appaltatore la Stazione appaltante provvederà nei modi che riterrà più opportuni, per evitare danni all'opera realizzata, rivalendosi successivamente sull'Appaltatore.

L'Appaltatore resta responsabile e garantisce della esecuzione a regola d'arte dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i macchinari, materiali e accessori messi in opera, ai sensi del Codice Civile.

C) PRESA IN CONSEGNA ANTICIPATA

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere immediatamente dopo l'accertamento sommario avvenuto tra Direzione dei lavori e Appaltatore nel Certificato di ultimazione dei lavori, se tale accertamento avrà avuto esito positivo ai sensi dell'art. 230 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

La presa in consegna verrà effettuata con apposito verbale, redatto in contraddittorio, con la cui sottoscrizione la Stazione appaltante verrà automaticamente immessa nel possesso dei manufatti e degli impianti consegnati con conseguente disponibilità.

Nello stesso momento l'Appaltatore dovrà fornire alla Stazione appaltante i disegni e gli schemi di tutti gli impianti (as-built) comprensivi di tutti gli aggiornamenti nonché la documentazione di approvazione, e dichiarazioni di conformità.

In caso di utilizzazione dell'opera e dei suoi impianti da parte della Stazione appaltante subito dopo la presa di consegna, spetterà alla stessa provvedere a propria cura e spese all'esercizio degli impianti, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati in sede di collaudo a norma del Codice Civile.

ART. 14 - DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.

Nel caso di danni causati da forza maggiore l'esecutore ne fa denuncia al direttore dei lavori nei termini stabiliti dai capitolati speciali o, in difetto, entro cinque giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

L'esecutore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Appena ricevuta la denuncia, il direttore dei lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a) dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b) delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c) della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d) dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni; al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso. Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Resta contrattualmente convenuto che non vengono prese in considerazione come danni di forza maggiore franamenti od altri guasti provocati da acque di pioggia o da rotture di tubazioni a trincee aperte per la posa di tubazioni, dovendo l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sue spese. Per qualsiasi danno anche se causato da forza maggiore alle opere appaltate oppure a persone o alle proprietà di terzi, immobili compresi, l'Appaltatore è l'unico responsabile e come tale risponde direttamente.

ART. 15 - CESSIONE DEL CONTRATTO

La cessione del credito è ammessa alle condizioni di cui all'art. 106 del D. Lgs 50/2016.

ART. 16 - CONTESTAZIONI TRA STAZIONE APPALTANTE E APPALTATORE

Le contestazioni tra stazione appaltante e appaltatore sono regolate dalla parte VI – TITOLO 1 CAPO I e CAPO II del D. Lgs. 50/2016.

ART. 17 - RISERVE DELL'APPALTATORE

Ogni riserva da parte dell'Appaltatore dovrà essere formulata nei modi e nei termini prescritti dagli artt. 190 e 191 del Regolamento (D.P.R. 207/2010).

L'Appaltatore, fatte le proprie ragioni durante il corso dei lavori nel modo anzidetto, resta tuttavia tenuto ad uniformarsi sempre alle disposizioni della Direzione Lavori, senza poter sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate invocando eventuali divergenze in ordine alla condotta tecnica ed alla contabilità dei lavori, e ciò sotto pena di risoluzione del contratto e del risarcimento di tutti i danni che potessero derivare alla Stazione Appaltante.

ART. 18 - DEFINIZIONE DELLE RISERVE E DELLE CONTROVERSIE

Per la definizione delle riserve e delle controversie che dovessero insorgere durante l'esecuzione dei lavori e al termine degli stessi, si procederà secondo quanto prescritto dall' art. 205 del D. Lgs. 50/2016.

È escluso di procedere al giudizio arbitrale.

Per tutte le controversie che non si siano potute definire applicando la procedura di cui all'art. 205 del D. Lgs. 50/2016, si farà ricorso al giudice ordinario foro di Firenze.

ART. 19 – RECESSO

La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto ai sensi e nelle modalità previste dall'art. 109 del D. Lgs 50/2016.

ART. 20 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Per la risoluzione del contratto per reati accertati, grave inadempimento e grave ritardo, si rimanda alla casistica e alle procedure previste dall'art. 108 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 21 - ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'operatore economico ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto, con le modalità e entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altro operatore economico l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dallo stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente cagionati alla stazione appaltante.

Per la rifusione dei danni, la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'operatore economico, ovvero in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 22 - DISCIPLINA DEI SUB-APPALTI

La disciplina dei subappalti è regolata dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dalla legge 646/82 e s.m. nonché la risoluzione del contratto.

La Stazione appaltante ai sensi dell'articolo del Codice citato provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite.

Dal contratto di subappalto deve risultare che l'impresa ha praticato per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

ART. 23 - CONTRATTI COLLETTIVI, DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA E ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI (DURC)

La Stazione appaltante provvederà d'ufficio ad accertare la regolarità contributiva (INPS, INAIL e Cassa Edile) mediante la richiesta del certificato DURC ogni tre mesi, nonché ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque prima dell'emissione dei certificati di pagamento. L'accertamento sarà effettuato nei confronti dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inadempienza retributiva dell'esecutore e del subappaltatore la Stazione appaltante procederà ai sensi della normativa vigente.

ART. 24 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore, prima dell' inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 81/2008 e s.m. i.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore è obbligato:

- ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
- a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
- ad osservare le misure generali di tutela di cui al D. Lgs. 81/2008 e s.m. e i nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere di cui al TITOLO IX dello stesso decreto;
- ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D. Lgs 81/2008.

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:

- a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore. L'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti di alcun genere degli oneri della sicurezza stimati.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

ART. 25 - GESTIONE DEL CANTIERE, ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

- 1) L'Impresa ha obbligo di far risiedere permanentemente sul cantiere un suo rappresentante, fornito dei requisiti di idoneità tecnica e morale con ampio mandato, la nomina di detto rappresentante dovrà essere comunicata alla Stazione appaltante e alla Direzione dei Lavori, prima della consegna dei lavori.
- 2) L'Impresa risponde dell'idoneità del personale addetto al cantiere che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha diritto di ottenere in qualsiasi momento l'allontanamento dal cantiere stesso di qualunque addetto ai lavori, senza l'obbligo di specificare i motivi.
- 3) Consentire in ogni momento il libero accesso ai funzionari ed incaricati dalla Stazione appaltante per verifiche e controlli inerenti la costruzione degli impianti del cantiere, le forniture dei materiali e l'esecuzione delle opere previa autorizzazione del CSE. Il risarcimento degli eventuali danni per infortuni di qualsiasi genere che potessero derivare al personale dalla Stazione appaltante ed ai visitatori da essa autorizzati, durante i sopralluoghi e le visite ai cantieri. A copertura di tale rischio l'Impresa provvederà a stipulare polizza assicurativa e ne comunicherà gli estremi alla D.L. entro venti giorni dall'inizio dei lavori.
- 4) Tutte le spese contrattuali relative alla stipulazione, compresi i diritti di segreteria e spese di copia di disegni e contratti, bolli e registro; ogni spesa per imposte sui materiali esistenti all'atto dell'Appalto o stabilite successivamente sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa.
- 5) Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi d'opera:
la guardiania e la sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario (anche nei periodi di sospensione dei lavori), del cantiere, di tutti i materiali e mezzi d'opera esistenti nello stesso, delle opere costruite o in corso di costruzione, fino alla completa smobilitazione del cantiere.
- 6) Modelli e campioni:
l'esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di materiali e di forniture ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili; dei prodotti, dovranno essere forniti campioni, schede riferite ad eventuali controlli e manutenzioni da eseguire nel tempo e certificati relativi a prove di qualità eseguite secondo le norme citate nei Capitolati Tecnici tenendo presente che deve essere documentata la conformità del campione presentato alla D.L. al prodotto sottoposto a prova di laboratorio.
In caso di mancata accettazione di materiali da parte della D.L. sarà cura dell'Impresa ottenere l'accettazione di altri materiali con un congruo anticipo di tempo rispetto al loro impiego. L'Impresa dovrà attenersi ad essi nell'esecuzione del lavoro. Quelle opere e provviste che se ne scostassero, a giudizio della D.L. saranno rifiutate e dovranno essere allontanate, rifatte e sostituite a cura e spese dell'Impresa.
- 7) Esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche, prove di collaudo:

l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti autorizzati, compresa ogni spesa inerente e conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni tempo ordinati dal Direttore dei Lavori, sui materiali e forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualità e la accettazione dei materiali stessi circa il modo di eseguire i lavori e le prestazioni offerte dalle soluzioni tecniche.

L'appaltatore inoltre è tenuto alla fornitura dell'energia elettrica per tutte le prove di funzionamento degli impianti.

8) Conservazione dei campioni:

la conservazione dei campioni fino al collaudo definitivo, in appositi locali o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori dei campioni muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità.

9) Attrezzi utensili e macchinari per l'esecuzione dei lavori:

l'installazione, il nolo, il degradamento, lo spostamento e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la fornitura di ogni materiale di consumo necessario.

10) Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera:

le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa; il collocamento in sito od a piè d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordate ai punti precedenti.

11) Responsabilità dell'operato dei dipendenti:

- la responsabilità dell'operato dei propri dipendenti anche nei confronti di terzi così da sollevare la Stazione Appaltante da ogni danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

12) Aggiornare la progettazione esecutiva:

al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà consegnare alla Stazione appaltante il progetto completo "così come realizzato" (as-built) relazioni, disegni, manuali d'uso e il piano di manutenzione aggiornati, certificazioni di conformità, in 2 copie cartacee e su CD-Rom con programma Autocad. Prima della firma del verbale di consegna delle opere contestualmente l'Appaltatore consegnerà tutte le documentazioni fornite dalle Case Costruttrici dei macchinari ed attrezzature di impianti facenti parte delle opere appaltate, nonché i relativi elenchi delle specifiche ed i manuali operativi al fine di mettere in grado l'Amministrazione Appaltante di gestire correttamente il funzionamento degli impianti ed attrezzature forniti e di poter attuare il programma di manutenzione degli stessi.

13) Consegnare alla Stazione appaltante nel momento della presa in consegna delle opere, oltre che dei manuali d'uso e manutenzione e delle certificazioni di conformità relativi agli impianti e apparecchiature installati, di una relazione descrittiva-tecnica, redatta secondo le indicazioni della Direzione lavori e della Stazione appaltante, che contenga i principi generali di funzionamento degli impianti e le piante in scala ridotta delle opere realizzate con la localizzazione dei principali impianti e apparecchiature, la segnalazione di allarmi e le conseguenti azioni da attuare.

14) Protezione delle opere:

l'idonea protezione delle pietre naturali ed artificiali sia in lastre che in blocchi, delle pavimentazioni, degli infissi di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico-sanitari, delle

rubinetterie ed accessori e di qualsiasi altra opera che lo richieda, già posti in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino.

Nel caso di sospensione dei lavori, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, franamenti di materie, ecc. restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma e ciò fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

- 15) Responsabilità dell'Appaltatore per le retribuzioni ai dipendenti dei subappaltatori:
nel caso di subappalti, la diretta responsabilità dell'osservanza delle norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.
- 16) Pulizia delle opere in corso di costruzione:
le pulizie delle opere in corso di costruzione o già eseguite e lo sgombero dei materiali di rifiuto.
- 17) Custodia, conservazione e manutenzione fino al collaudo finale:
le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le opere, fino alla presa in consegna di esse da parte della Stazione Appaltante.
- 18) Uso anticipato delle opere:
l'uso anticipato delle opere che venisse richiesto dall'Amministrazione Appaltante senza diritto per l'Appaltatore a speciali compensi.
- 19) Sgombero del cantiere:
lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di ultimazione dei lavori, dei materiali, mezzi d'opera e impianti di proprietà dell'Appaltatore esistenti in cantiere; in difetto e senza necessità di messa in mora la Stazione Appaltante vi provvederà direttamente addebitando all'Appaltatore ogni spesa conseguente. È onere dell'appaltatore, a lavori ultimati, del ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità del cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione
- 20) Pulizia finale:
la perfetta pulizia finale, di tutti le parti e degli accessori, delle parti comuni, delle strade, degli spazi liberi.
- 21) Imposte di registro, tassa, bollo, dazi di dogana, ecc.:
l'assunzione delle spese per imposta di registrazione degli atti contrattuali, per spese di bollo, per dazi di dogana, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto d'appalto, quanto se stabilite e variate posteriormente.
- 22) Obbligo a comunicare tempestivamente all'Amministrazione Appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.
- 23) Obbligo ad indicare nei cartelli esposti all'esterno del cantiere anche i nominativi di tutte le Imprese subappaltatrici nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Stazione Appaltante.
- 24) Obbligo ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del

subappalto. Obbligo dell'Appaltatore e, per suo tramite, delle Imprese subappaltatrici a trasmettere alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti provvidenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Obbligo dell'Appaltatore e, suo tramite, delle Imprese subappaltatrici a trasmettere periodicamente alla Stazione Appaltante copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché quelli agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

- 25) Obbligo a non diffondere con alcun mezzo (mediante scritti, stampati pubblicitari, mostre, convegni, pubblicazioni o altro) la realizzazione oggetto del presente contratto nei confronti di qualsiasi terzo, se non previo consenso scritto della Stazione Appaltante.
- 26) Adeguamento normativo:
è onere dell'Appaltatore la verifica e l'eventuale adeguamento del progetto alle normative tecniche in vigore alla data dell'offerta o che entrassero in vigore nel corso dell'appalto se ed in quanto applicabili.
- 27) L'Impresa dovrà fornire garanzia per un periodo di almeno dieci anni dei materiali che la D.L. riterrà opportuno.
- 28) L'addestramento per il periodo di messa a punto, del personale dell'Università degli Studi di Firenze addetto all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti e al personale dell'impresa cui l'Università ha affidato la manutenzione e gestione degli impianti nei termini e nei tempi da concordare con la D.L.
- 29) Durante il corso dei lavori potranno essere presenti nel cantiere imprese appaltatrici di lavori diversi dall'appaltatore. L'Appaltatore dovrà adeguarsi a tale situazione uniformando il proprio programma di lavoro alle esigenze funzionali di cantiere, derivanti dalla contemporanea esecuzione delle varie opere in corso di esecuzione e prendendo tutte le conseguenti precauzioni, anche in accordo con imprese subappaltatrici o con artigiani prestatori d'opera, con l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti necessari per evitare danni alle cose ed alle persone, restando l'Appaltatore responsabile per quanto riguarda la tempestiva ed appropriata adozione delle misure di sua competenza. Al riguardo dovranno essere pienamente e tempestivamente eseguite le disposizioni che verranno impartite nel merito dalla Direzione Lavori o dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori senza che l'Appaltatore possa trarre motivo per richiesta di maggiori compensi. Alcune lavorazioni e fasi potranno subire interruzioni e dilazioni in dipendenza di eventuali ritardi legati allo sviluppo di lavori già appaltati e in corso di esecuzione; l'impresa appaltatrice si impegna fin d'ora a non avanzare richieste di compensi aggiuntivi in caso di interferenze o di forzati ritardi nell'esecuzione dei lavori. Questo comporterà in ogni caso la gratuita concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale di percorsi pedonali e meccanizzati, dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

Il ricorso da parte dell'impresa appaltatrice, in caso di ritardo o impossibilità negli allacciamenti da parte degli enti erogatori o di insufficienza delle erogazioni a mezzi sussidiari che consentano la regolare esecuzione dei lavori;

L'obbligo a lavori ultimati di ripristino dello stato dei luoghi interessati dalla viabilità di cantiere e alla eliminazione di ogni residuo di lavorazione.

L'impresa dichiara espressamente di aver tenuto conto, nel formulare l'offerta del presente schema di contratto di tutti gli oneri ed obblighi sopra citati ed ogni altro inerente alla buona esecuzione dei lavori.

Art. 26 - OGGETTI RITROVATI, INTERFERENZE CON LAVORI E MONTAGGI NON COMPRESI NELL'APPALTO, RESPONSABILITÀ DELL'ASSUNTORE VERSO TERZI, CONFERMA E CONOSCENZA DEL CAPITOLATO GENERALE.

Nel caso di ritrovamento di oggetti di valore di interesse storico, artistico od archeologico, si rimanda alla disciplina dell'art. 35 del Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00), l'Appaltatore è comunque tenuto a darne immediata comunicazione alla Direzione dei lavori, sospendendo i lavori nel luogo del ritrovamento ed adottando le opportune disposizioni per garantire l'integrità, la custodia e la conservazione degli oggetti ritrovati. I lavori potranno essere ripresi solo dopo ordine scritto della Direzione Lavori su espressa autorizzazione della competente Soprintendenza; il periodo di sospensione dei lavori è considerato a tutti gli effetti per causa di forza maggiore.

A seguito del rinvenimento di oggetti, l'Appaltatore non potrà in nessun caso pretendere premi partecipazioni o compensi di qualsiasi genere.

L'Appaltatore prende atto che altre imprese potranno eseguire lavori nell'ambito degli stessi suoi cantieri e transitare sulle strade di accesso da esso realizzate in dipendenza della costruzione di opere inerenti lo stesso lotto o lotti contigui dello stesso lavoro.

In conseguenza di ciò l'Impresa consentirà l'accesso al cantiere, il libero passaggio nello stesso e nelle opere costruite o in costruzione alle persone addette di qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che seguono i lavori per conto diretto della Stazione appaltante; nonché a richiesta della Direzione dei Lavori, l'uso parziale o totale da parte di dette Imprese o persone dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori che la Stazione appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

Dovrà pure essere concesso, senza compenso, il transito attraverso i cantieri e sulle strade e piste di servizio, ad automezzi della Stazione appaltante.

In caso di interferenze o di divergenze con le altre Imprese, l'Appaltatore si impegna sin d'ora ad accettare ed osservare, senza per questo trarne motivo di riserva od avanzare richiesta alcuna di

particolari compensi, le decisioni che la Direzione lavori e la Stazione appaltante prenderà nell'interesse generale dei lavori.

Nell'esecuzione delle installazioni e nel corso dei lavori l'Impresa dovrà predisporre le opere atte a proteggere e mantenere la regolare continuità ed il loro esercizio e godimento, delle strade interessate di qualsiasi categoria, dei sentieri, dei passaggi pubblici e privati, delle linee elettriche, telegrafiche e telefoniche, dei corsi d'acqua, degli acquedotti potabili ed irrigui, delle proprietà pubbliche e private, rimanendo a suo carico gli oneri relativi, come pure quelli derivanti dalle eventuali limitazioni ed interruzioni di esercizio e godimento ancorché autorizzate.

L'Impresa si obbliga ad ottemperare alle prescrizioni delle Amministrazioni proprietarie, concessionarie, esercenti, tutelatrici, delle opere e dei beni suddetti, e si riconosce unica e diretta responsabile di ogni eventuale danno ed inconveniente che, fatto proprio o dei suoi dipendenti, possa derivare alle persone, alle cose ed ai beni stessi, alla regolarità e dalla sicurezza dell'esercizio, al godimento ed al traffico relativo e dalla libertà del deflusso delle acque.

L'Impresa dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nel Capitolato Generale dei lavori pubblici (D.M. 145/00), nel D. Lgs. 50/2016 e nel Regolamento (D.P.R. 207/2010).

ART. 27 – PATTO D'INTEGRITÀ

Il concorrente si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e a segnalare all'ente appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento di gara e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto. Ciascun soggetto concorrente dichiara di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara. Il sottoscritto soggetto concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell'ente appaltante, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito della gara in oggetto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. Il sottoscritto soggetto concorrente accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione o perdita del contratto;
- escussione della cauzione di validità dell'offerta;
- mancato rilascio del certificato di regolare esecuzione;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dall'Università degli Studi di Firenze per cinque anni;
- risarcimento del danno arrecato all'Università degli Studi di Firenze.

ART. 28 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati forniti dall'operatore economico sono trattati dalla stazione appaltante esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale stipula e gestione del contratto.

Il titolare del trattamento dei dati sono i dirigenti e i responsabili degli uffici coinvolti nel servizio.

ART. 29 - NORME GENERALI DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Schema di contratto e a completamento delle disposizioni in esso contenute si applicano le disposizioni legislative in materia.

ART. 30 SCORRIMENTO GRADUATORIA DI GARA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa insorgere a favore della stazione appaltante la facoltà di affidare il lavoro all'operatore economico che segue in graduatoria. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dalla stazione appaltante, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Il Progettista - ing. Gianfranco Miceli

